

**TRIBUNALE di ROMA**

**Lavoro e Previdenza**

**RICORSO**

**ex art. 414 c.p.c. con contestuale domanda cautelare ex artt. 669 bis e/o 700 c.p.c. con richiesta di emissione di decreto inaudita altera parte e con richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c. ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR**

Per Santaniello Giovanni, C.F. SNTGNN83E06F924F, nato a Nola (NA) il 06/05/1983 e residente in Moschiano (AV) alla via S. Rocco, n. 20, rappresentato e difeso, giusta procura speciale redatta su foglio separato in calce al presente atto, dall'Avv. Paolino Bonavita, (c.f. BNVPLN58H13H128Z) presso il cui studio elettivamente domicilia in Quindici (AV) alla via Forno, n. 19.

Ai sensi degli artt. 125 e 136 cod. proc. civ. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 0818240656 e indirizzo di pec: [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it);

RICORRENTE

**CONTRO**

Ministero dell'Istruzione in persona del Ministro *pro tempore* (C.F. 80185250588);  
Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, Direzione Generale, in persona del dirigente *pro-tempore*, (C.F. 80062970373);

Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, ambito Territoriale per la Provincia di Roma, in persona del dirigente *pro-tempore* (C.F. 92086100408);

Istituto Comprensivo Statale Uruguay, corrente in Roma (C.F. 97198910586), in persona del dirigente *pro-tempore* legale rappresentante, tutti rappresentati, domiciliati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede in Roma (BO), A. Testoni, 6 - Bologna, pec: [ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it);

RESISTENTI

**nonché,**

eventualmente, nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria I fascia del concorso per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali del personale ATA, relativo al

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



profilo professionale di Collaboratore Scolastico, in cui il ricorrente risulta inserito, valide per A. S. 2024/25, limitatamente a coloro ivi individuati con posizioni con punteggio e posizione inferiori a quelli del ricorrente, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso.

POTENZIALI RESISTENTI

**Oggetto del giudizio: riconoscimento del diritto alla valutazione del servizio militare svolto non in costanza di impiego alla pari di quello svolto in costanza di rapporto di impiego, previa eventuale disapplicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63 d.lgs. 165/2001, del D.M. 21.05.2024, n. 89 (Cfr. Doc. 1) e conseguente ordine al Ministero Istruzione e Merito di correttamente inserire il ricorrente nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA per gli anni scolastici 2024/25, 2025/26 e 2026/27, utili per le supplenze sia nel profilo di collaboratore scolastico che nel profilo di assistente amministrativo.**

**PREMESSA IN FATTO**

1. Il ricorrente, in data 08/06/2024, ha presentato presso la scuola in epigrafe, ai sensi del D.M. n. 89 del 21.05.2024 (Cfr. Doc. 1), tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, profilo di assistente amministrativo (A.A.), di Assistente tecnico (A.T.) e di Collaboratore Scolastico (C.S.), valide per il triennio 2024/2027 (Cfr. Doc. 2).

2. Nella domanda l'istante, come richiesto nel modulo della stessa, lo stesso ha dichiarato tutti i periodi di servizio svolti, anche con riferimento al seguente periodo: A.S. 2001/02, dal 21/05/2002 al 31/08/2002: mesi 3 gg. 12; A. S. 2002/03, dal 01/09/2002 al 31/08/2003: mesi 12; A. S. 2003/04: dal 01/09/2003 al 31/08/2004: mesi 12; A. S. 2004/05: dal 01/09/2004 al 21/05/2005: mesi 8 gg. 2, rappresentando di aver svolto il servizio militare nell'Arma dei carabinieri (Cfr. Doc. 3).



3. Il ricorrente ha prestato servizio militare nell'arma dei Carabinieri "dal 21/05/2002 al 21/05/2005". Tale servizio militare obbligatorio maturato dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per l'accesso alle graduatorie ATA, ma in un periodo durante il quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica. Questa circostanza emerge sia dal foglio matricolare e caratteristico (**Cfr. Doc. 3**), che da quanto dichiarato nella sezione della domanda denominata "Titoli di Servizio". Il ricorrente specifica, inoltre, di essere stato "congedato", nella sezione della domanda di aggiornamento denominata "ALTRE DICHIARAZIONI".

4. Tale domanda veniva inoltrata all'Istituto capofila Istituto Comprensivo Uruguay di Roma ed acquisita al protocollo numero: m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.11978960.08-06-2024 (**Cfr. Doc. 2**), è stata valutata nel modo che segue:

4.1) con riferimento al profilo di Assistente Amministrativo è stato attribuito il seguente punteggio di **09,40** attribuendo: a) 6,10 punti per il diploma; b) 1,50 punti per la certificazione informatica e digitale (Titolo: ECDL – Livello Specialised) c) 1,80 punti per i Titoli di Servizio, di cui A. S. 2001/02, dal 21/05/2002 al 31/08/2002: mesi 3 gg. 12, punteggio calcolato: 0,15; A. S. 2002/03: dal 01/09/2002 al 31/08/2003: mesi 12, punteggio calcolato: 0,60; A. S. 2003/04: dal 01/09/2003 al 31/08/2004: mesi 12, punteggio calcolato: 0,60; A. S. 2004/05: dal 01/09/2004 al 21/05/2005: mesi 8 gg. 23 punteggio calcolato: 0,45;

4.2) con riferimento al profilo di Collaboratore Scolastico ha attribuito il punteggio di 12,71 attribuendo: a) 09,61 punti per il diploma di qualifica professionale; b) 1,30 punti per la certificazione informatica e digitale, c) 1,80 punti per i Titoli di Servizio, di cui 1,80 per il servizio prestato nell'A. S. 2001/02, dal 21/05/2002 al 31/08/2002: mesi 3 gg. 12, punteggio calcolato: 0,15; A. S. 2002/03: dal 01/09/2002 al 31/08/2003: mesi 12, punteggio calcolato: 0,60; A. S. 2003/04: dal 01/09/2003 al

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



31/08/2004: mesi 12, punteggio calcolato: 0,60; A. S. 2004/05: dal 01/09/2004 al 21/05/2005: mesi 8 gg. 23 punteggio calcolato: 0,45.

5. Come ben può evincersi dalla disamina della documentazione allegata e qui richiamata, il servizio prestato nell'arma dei Carabinieri dal ricorrente è stato valutato con un punteggio di 1,80 e, cioè, 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

6. L'Istituto che ha effettuato la valutazione ha applicato il D.M. n. 89/2024, il quale, nell'Allegato A (rubricato "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A."), lettera A, prevede che "il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva" e, nell'Allegato A/1 (rubricato "Tabelle di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di assistente amministrativo"), lettera B (relativa ai "Titoli di servizio"), stabilisce che al servizio prestato in qualità di assistente amministrativo (e, quindi, al servizio militare prestato in costanza di nomina, in quanto considerato servizio effettivo reso nella medesima qualifica) sono riconosciuti 6 punti (o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni), mentre al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali (e, quindi, al servizio militare non in costanza di nomina), sono riconosciuti 0,60 punti (o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni); stessa disposizione è contenuta nell'allegato A/2 (rubricato "Tabelle di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./fax 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



di Assistente Tecnico”), lettera B (relativa ai “Titoli di servizio”), relativamente al profilo di Assistente Tecnico e la stessa disposizione è contenuta nell’allegato A/5 (rubricato “Tabelle di valutazione dei titoli relativa alle graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze di collaboratore scolastico”), lettera B (relativa ai “Titoli di servizio”), relativamente al profilo di collaboratore scolastico (**Cfr. Doc. 1**).

7. La suddetta valutazione è chiaramente errata ed illegittima, considerato che il ricorrente, pur avendo svolto il servizio militare non in costanza di nomina, avrebbe dovuto vedersi riconoscere **18 punti e non 1,80**.

8. Con la conseguenza che lo stesso avrebbe dovuto vedersi riconoscere per il profilo di Assistente Amministrativo il punteggio complessivo **25,60**, anziché **9,40**, per il profilo di collaboratore scolastico **28,91** punti anziché **12,71**.

9. Tale errata ed illegittima valutazione ha arrecato – e continua ad arrecare – al ricorrente un grave pregiudizio, atteso che, essendo collocato nelle graduatorie in una posizione più bassa rispetto a quella che gli sarebbe spettata e gli spetterebbe, ha una minore possibilità di essere chiamato a prestare servizio per i profili richiesti.

10. Ne consegue che l’istante abbia tutto il diritto a vedersi riconoscere, per il servizio militare svolto non in costanza di nomina, 18 punti, invece che 1,80, con il conseguente ricalco del punteggio complessivo attribuitogli e la corretta collocazione nelle graduatorie di istituto per il triennio 2024-2027 nelle quali è inserito, previa disapplicazione in parte qua del D.M. n. 89/2024 e di tutti i DD.MM. che lo hanno preceduto e che contengono identiche disposizioni (**Cfr. Doc. 1**).

Ciò detto, è interesse e ragione dell’odierno istante di ricorrere all’instato Ill.mo Tribunale adito per le seguenti argomentazioni

## IN DIRITTO

### In punto di giurisdizione

Preliminarmente si evidenzia che va ritenuta la giurisdizione del Giudice del Lavoro

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



sulla presente controversia. Ciò in relazione alla domanda dell'odierno istante di corretto inserimento nelle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto valide per le supplenze sia per il profilo di assistente amministrativo che per il profilo di collaboratore scolastico.

Sul punto, deve infatti evidenziarsi che la giurisprudenza risulta ormai univoca nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, la giurisdizione spetti al giudice ordinario, per il fatto che si controverte in tema di determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato: "Queste Sezioni Unite (cfr., in particolare, Cass. S.U. 9 agosto 2010 n. 18479; Cass. S.U. 28 luglio 2009 n. 17466; Cass. 13 febbraio 2008 n. 3399) hanno precisato che, in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nella graduatoria, ai sensi del D.lgs. n. 297 del 1991 e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario venendo in questione atti che non possono non restare compresi fra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (D. Lgs. N. 165 del 2001, art. 5, comma 2), di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione.

A conferma di quanto sopra è anche l'art. 8 del D.M. 89/2024 al cui comma 4 si dice che una volta approvata, la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

**Diritto del ricorrente di vedersi riconosciuto il periodo svolto come servizio militare con lo stesso punteggio del servizio effettivo presso la PA ed identicamente al servizio prestato in costanza di rapporto di impiego.**

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



**Illegittimità e quindi disapplicazione del DM 89/2024 nella parte in cui dispone diversamente, per violazione di legge e falsa applicazione degli art. 52 Cost, art. 485 d.lgs. 297/1994 e art. 2050 d.lgs. 66/2010.**

**Condanna della PA all’inserimento in graduatoria nella corretta posizione.**

Il D.M. 89/2024, nel disciplinare le procedure di conferma, aggiornamento o nuova iscrizione delle graduatorie di terza fascia valide per le supplenze, nell’allegato A, sezione “avvertenze” (Cfr. Doc. 1 pag. 18), al punto A, dispone testualmente che “*il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica ...*”, mentre continua precisando che “*..il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali .....*”.

Come si vede pertanto, il legislatore regolamentare ha operato una distinzione tra servizio militare e servizi sostitutivi assimilati (leggasi, servizio civile ecc.....) svolti in costanza di rapporto di impiego e svolti non in costanza di rapporto, intendendo considerare i primi come “**servizio effettivo reso nella medesima qualifica**”, mentre i secondi come “**... servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali**”.

La differenza, tutt’altro che meramente terminologica, comporta che qualora il dipendente A.T.A. fosse stato chiamato od avesse svolto il servizio militare in costanza di rapporto di impiego, quel servizio sarebbe stato valutato come servizio effettivo reso nella medesima qualifica e pertanto con la stessa considerazione in termini di punteggio; diversamente, il servizio militare non in costanza di rapporto avrebbe una molto differente considerazione.

Lo si vede nelle pagine successive del DM, precisamente nella valutazione dei titoli di servizio: mentre il servizio effettivo è valutato 6 punti per ogni anno e 0,50

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



punti per mese o frazione superiore ai 15 giorni, il servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali è valutato 0,60 punti per anno e 0,05 punti per mese e frazione superiore ai 15 giorni, praticamente con una valutazione del solo il 10% rispetto al primo!

Ebbene, il sig. Santaniello ha svolto ben 3 anni di servizio militare, periodo che egli ha correttamente indicato nella domanda (**Cfr. Doc. 2**): se dunque quel servizio fosse stato svolto in costanza di nomina, sulla base di quanto si legge nelle avvertenze del D.M. 89/2024 (pag. 18), questo sarebbe stato considerato a tutti gli effetti “servizio effettivo” e pertanto valutato 6 punti per anno, ossia 18 punti. Diversamente, non essendo stato svolto in costanza di nomina, lo stesso servizio è stato considerato come “servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali” e valutato 0,60 x 3 anni, ossia appena 1,80 punti, dunque solo il 10% dell'altra e molto diversa considerazione.

Non è chi non veda l'abissale differenza, 1,80 punti anziché 18, sostanzialmente non sono stati considerati punti 16,82!!!

Ma a parte i numeri in sé e per sé, basti osservare le graduatorie definitive valide per le supplenze per capire quanto enorme sarebbe la differenza in termini di posizione: infatti, otterremmo che nel profilo di assistente amministrativo, il sig. Santaniello, posizionatosi al n. 5949 con punti 9,40, arriverebbe a punti 25,60 e allora alla **posizione n. 126** (sì, **dalla posizione n. 5949 passerebbe alla posizione n. 126!!!**), mentre nel profilo di collaboratore scolastico, dalla posizione n. 1273 con punti 12,71, se si aggiungessero i 18 punti del servizio militare non riconosciuti, arriverebbe con punti **28,61** alla posizione **64** (si ripete, **dalla posizione 1273 alla posizione n. 64!!!**).

Se ciò fosse stato, egli con molto buona probabilità avrebbe potuto anche conseguire incarichi sia come assistente amministrativo che collaboratore scolastico.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



La previsione però contenuta nel citato D.M. 89/2024 è illegittima e merita pertanto di essere disapplicata con considerazione e riconoscimento del diritto soggettivo del ricorrente di vedersi attribuiti i 18 punti per i 3 anni di servizio militare anziché i 1,80 invece riconosciuti con conseguente ed urgente corretto inserimento nelle graduatorie in considerazione di quanto disposto dapprima dall'art. 52/3 Cost, per cui l'adempimento del servizio militare "...non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino...". Come si desume invece da quanto detto sopra, è evidente che le previsioni contenute nell'indicato D.M. 89/2024 che vengono a discriminare il servizio militare a seconda che sia prestato in costanza di nomina oppure no, pregiudichino sensibilmente (come nel caso di specie) la posizione giuridica soggettiva del sig. Santaniello con la inconcepibile conseguenza per cui il pregiudizio aumenta in misura direttamente proporzionale agli anni di servizio militare che si è prestato, ossia, maggiore è il servizio militare prestato, maggiore il danno che il dipendente verrà a subire in conseguenza della effimera considerazione del servizio stesso se non svolto in costanza di rapporto di impiego, conseguenza questa certo totalmente inaccettabile per la sua eccessiva ed inspiegabile irragionevolezza.

In conformità a quanto disposto dall'art. 52 della Costituzione è invece l'art. 485 del testo unico scuola, d.lgs. 297/1994 per il cui comma 7, "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido **a tutti gli effetti**", con l'evidente corollario che una differenziazione tra servizio prestato in costanza di nomina e non, viene certo a collidere con il chiaro disposto normativo testé citato.

È poi ancora l'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, d.lgs. 66/2010, che testualmente dispone che **"i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le**

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



*commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici”, mentre al secondo comma dispone che “ai fini dell’ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è **da considerarsi a tutti gli effetti** il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro ...” ed al terzo comma si precisa che “le norme del presente articolo sono applicabili ai concorsi banditi dalle amministrazioni dello Stato, comprese le aziende autonome, e dagli altri enti pubblici, regionali, provinciali e comunali per l’assunzione e l’immissione di personale esterno **in tutte le qualifiche, carriere, fasce o categorie funzionali previste dai rispettivi ordinamenti organici**”.*

Tanto sono chiare le previsioni che abbiamo elencato e riportato che certo non ha senso discriminare lo stesso periodo di servizio militare a seconda che sia stato svolto in costanza di rapporto oppure no, attribuendo al primo un punteggio pieno e considerato come servizio effettivo ed al secondo invece un punteggio ridotto del 90% considerando diversamente lo stesso servizio prestato.

Sul punto e recentemente si è espresso il **Consiglio di Stato, con pronuncia n. 3286 del 27.04.2022** per la quale “...l’indirizzo maggioritario seguito dalla giurisprudenza delle Corti supreme, sia amministrativa, sia di legittimità (Consiglio di Stato, sez. VI, n. 2151/2018, n. 8213/2019; n. 8234/2019; Cass. Civile, sez. Lav., ordinanza n. 5679/2020) interpreta l’art. 485/7 del decreto legislativo n. 297/94 ... nel senso della piena equiparabilità dei servizi in questione ai fini di carriera, senza che si possa discriminare in ragione del periodo temporale di assunzione del ruolo”.

Continua il CDS precisando che quanto appena detto trova conferma dall’art. 2050 del codice dell’ordinamento militare il quale specificamente reca la disciplina della valutazione del servizio militare e dei servizi equiparati nei concorsi pubblici, argomentando sulla base delle previsioni di cui ai primi due commi dell’art. 2050 per

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



sostenere che “...le anzidette disposizioni non sono in contrapposizione fra loro, ma sono in rapporto di specialità per specificazione, nel senso che il comma 2 specifica il comma 1 e vuole significare che anche (ma non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili ai fini concorsuali”.

Continua il supremo consesso amministrativo affermando che “la lettura coordinata ed integrata delle due disposizioni è coerente col tenore letterale delle espressioni utilizzate, oltre che costituzionalmente adeguata rispetto al principio di cui all’art. 52 comma 2 Cost., secondo cui colui che sia chiamato ad un servizio obbligatorio nell’interesse della Nazione, non deve ricevere nocumento più di quanto sia strettamente necessario e proporzionato rispetto al perseguimento del superiore interesse pubblico, o essere costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione dello stesso, a fini concorsuali e selettivi”, per concludere affermando senza mezzi termini che “**il principio di fondo è quello per cui il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), come anche dell’accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050/2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l’iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, rispetto a quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050 comma 1 cit.)**”: tutto quanto affermato, continua il Consiglio di Stato, deve trovare applicazione anche nelle graduatorie del personale A.T.A., per quanto non qualificabili come concorsi pubblici, ma aventi comunque natura di procedimenti selettivi *latu sensu* concorsuali perché aperte ad una pluralità di candidati in competizione fra loro.

Negli stessi termini si esprimeva **ancora Consiglio di Stato nella pronuncia n. 2151/2018**, in materia di graduatorie valide per l’insegnamento, per cui si riteneva di

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



ribadire “... il proprio più recente orientamento secondo cui il servizio in questione deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento ...” .

Non può sottacersi ancora, data l'importanza e l'attinenza al caso di specie, altra recentissima pronuncia del **Consiglio di Stato, sez. VII, del 10.03.2022, n. 1720**, con la quale gli appellanti, premesso di avere tutti svolto il servizio militare dopo avere conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, chiedevano la dichiarazione di illegittimità del DM 50/21 nella parte in cui non considerava il servizio militare non svolto in costanza di nomina parimenti a quello svolto in costanza di nomina.

Ha ritenuto ancora il C.d.S. che “... in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, ... il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali...”, considerando infatti che “..una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost. comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fine concorsuali o selettivi”.

Ciò essendo, conclude il supremo consesso amministrativo affermando che la soluzione alla questione debba essere trovata nel solco di una interpretazione dell'art. 2050 d.lgs. 66/2010 in linea con l'art. 485/7 d.lgs. 297/1994 secondo il principio per cui “...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



*sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 d.lgs. 297/1994) come anche ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050/2 d.lgs. 66/2010), in ogni settore, sia se **prestati in costanza di rapporto di lavoro** (art. 2050/2 d.lgs. 66/10), sia se **espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria**, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050/1 d.lgs. 66/10)".*

Analogamente ancora **Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 8213 del 02.12.2019** la quale, richiamate le stesse fonti di cui si è detto sopra, come fonti di rango primario rispetto al decreto ministeriale, concludeva affermando che "*sembra, quindi, superfluo annotare che, nel rispetto dei principi generali sulla gerarchia delle fonti, una fonte di rango inferiore, come un decreto ministeriale, non possa derogare in pejus rispetto a fonti di rango superiore come una legge o un decreto legislativo*" giungendo dunque alla conclusione della piena valutazione del servizio militare prestato anche se non in costanza di nomina, con l'unico avvertimento che "*..la valutabilità del servizio in questione è comunque condizionata dal fatto che, ragionevolmente, il predetto servizio sia stato effettuato dopo il conseguimento del titolo di studio necessario per l'accesso all'insegnamento, come si è verificato nella circostanza di specie*".

Quanto espresso dunque dalle sentenze che si sono richiamate e quanto affermato dalle fonti normative già viste per il servizio di leva obbligatorio od il servizio civile sostitutivo, certo dovrà, giocoforza, valere anche per gli anni di successiva ferma e servizio militare: diversamente opinando infatti, non avrebbe alcuna ragione il dover considerare l'anno obbligatorio come "*servizio effettivo*" e gli anni successivi invece, come "*servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali*", con evidente ed inaccettabile diversa considerazione. Ciò detto ed argomentato, **sussiste pertanto il buon diritto del ricorrente di vedersi riconosciuti 6 punti per ogni anno di**



**servizio militare prestato, ancorché non in costanza di nomina, ma comunque dopo avere conseguito il titolo abilitante per l'inserimento nelle graduatorie di terza fascia valide per le supplenze.**

Avrà pertanto il sig. Santaniello anche il diritto di vedersi riformata la graduatoria con la giusta collocazione in essa.

\*\*\*\*\*

**SUSSISTENZA DEI REQUISITI LEGITTIMANTI L'INVOCATA TUTELA D'URGENZA DOMANDA CAUTELARE EX ART. 700 CPC**

**Sul fumus boni iuris e sul periculum in mora**

In ordine alla sussistenza del presupposto cautelare del fumus boni iuris, ci si riporta integralmente a tutto quanto già scritto ed argomentato sopra, nonché alle pronunce richiamate ed allegate.

In ordine invece all'estremo del periculum in mora, si deve rappresentare che, come ogni anno, le nomine previste per le supplenze saranno indicativamente effettuate inizio anno scolastico.

È pertanto di fondamentale importanza per il ricorrente vedersi riconosciuto, eventualmente anche in via cautelare di urgenza e pure con riserva di essere confermato all'esito del giudizio di merito, il punteggio effettivamente meritato con la piena considerazione e valutazione degli anni di servizio militare prestato, onde vedersi correttamente inserito in graduatoria, soprattutto nel profilo di collaboratore scolastico, per il quale egli ambirebbe e meriterebbe di vedersi destinatario di nomine per contratti di lavoro.

La non corretta attribuzione del punteggio (9,40 e posizione 5949 come Assistente Amministrativo anziché punti 25,60, posizione n. 125, mentre come collaboratore scolastico punti 12,71 e posizione n. 1273 anziché punti 28,91 e posizione n. 62) sta determinando infatti nei confronti del ricorrente un grave danno

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./f a x 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



da perdita di chance, intesa quale perdita di occasioni di contratto nel profilo di collaboratore scolastico cui lo stesso a buona ragione ambisce: si deve considerare infatti che il ricorrente, se avesse goduto del punteggio effettivamente meritato, avrebbe con ogni certezza potuto ottenere delle nomine nel profilo di collaboratore scolastico.

Pertanto, la fondatezza circa l'esistenza del diritto vantato dal ricorrente, nonché la sussistenza di un pericolo imminente e irreparabile, giustificano una richiesta di tutela cautelare, dal momento che la pronuncia di merito si rivelerebbe inutiliter data perché le nomine per le supplenze si saranno già avute per il prossimo anno scolastico.

Ai fini di ottenere tutela alle posizioni giuridiche soggettive dell'odierno istante, dunque, è fondamentale ottenere un provvedimento cautelare anche *inaudita altera parte*, visti i pochi tempi a disposizione che non consentono di ottenere una udienza in tempi utili, con il quale gli si consenta di ottenere – IMMEDIATAMENTE – il punteggio richiesto, anche in via provvisoria e con riserva di conferma in sede di merito, e/o comunque che si ordini alla P.A. di procedere alle prossime nomine nel profilo di collaboratore scolastico con riserva di confermarle all'esito della presente causa, onde ottenere di "salvaguardare" le ragioni soggettive del sig. Santaniello.

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il sig. Santaniello Giovanni, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso

### **RICORRE**

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, fissazione dell'udienza di discussione ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza alle parti resistenti, abbia ad accogliere le seguenti:

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./fax 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



## CONCLUSIONI

### - IN VIA CAUTELARE ED IMMEDIATA:

#### eventualmente anche inaudita altera parte:

- data l'urgenza di provvedere in vista delle prossime nomine per le supplenze, riconosciuto il buon diritto del ricorrente, **ordinare** alla PA di disporre **IMMEDIATAMENTE** la corretta posizione in graduatoria terza fascia A.T.A. ex D.M. 89/2024 valide per la provincia di Roma per il triennio 2024/2027 sia nel profilo di assistente amministrativo che di collaboratore scolastico, eventualmente con riserva in attesa del pronunciamento di merito e/o **comunque di provvedere alle prossime nuove nomine di supplenti A.T.A. nel profilo di collaboratore scolastico con riserva in vista della tutela e della garanzia delle giuste posizioni giuridiche dell'istante;**

### - NEL MERITO

previa conferma dell'eventualmente concesso provvedimento cautelare e previa eventuale disapplicazione del D.M. 89/2024 in parte qua, **accertare** e **dichiarare** il diritto dell'odierno ricorrente di ottenere la corretta considerazione degli anni svolti come servizio militare alla stregua di "servizio effettivo reso nella medesima qualifica" per la quale possiede titolo, ossia di assistente amministrativo e/o di collaboratore scolastico con la conseguenza di ottenere punti 6 per anno e pertanto 18 punti, o diverso punteggio ritenuto di giustizia, e conseguentemente il corretto riposizionamento nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. ex D.M. 89/2024 pubblicate in via definitiva il 08.09.2021, sia nel profilo di assistente tecnico che di collaboratore scolastico.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre rimborso forfetario, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore dello scrivente difensore.

\*\*\*\*\*

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./fax 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



### Dichiarazione di valore

Per le finalità di cui al D.P.R. 115/2002 e successive modifiche si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile ed è esente dal versamento del contributo unificato per reddito inferiore ai limiti stabiliti per usufruire dell'esenzione, come da autocertificazione che deposita.

Salvis iuribus

\*\*\*\*\*

### IN VIA ISTRUTTORIA:

Si producono:

1. Copia Decreto dirigenziale D.M. n. 89 del 21.05.2024.
2. Copia domanda di conferma/ aggiornamento per l'A.S. 2024/27 graduatorie provinciali del personale ATA, relativi al profilo professionale di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico.
3. Copia Pubblicazione graduatorie definitive terza fascia A.T.A. (Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico) Protocollo: 8748/2024 del 10/09/2024.
3. Copia foglio servizio militare.
4. Copia Titoli di studio per l'accesso alle graduatorie (diploma e qualifica professionale).
5. Dichiarazione esenzione contributo con allegato copia carta d'identità.
6. Copia procura alle liti.
7. Copia Consiglio di Stato, sentenza n. 3286/2022.
8. Copia Cass. Civile ordinanza n. 15965 del 07/06/2024.

\*\*\*\*\*

Con riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, nonché di formulare ulteriori istanze istruttorie e di produrre ulteriore documentazione probatoria anche in conseguenza della difesa processuale delle controparti.

Via Forno n°19 83020 Quindici (AV) tel./fax 081/8240656 cell. 338/5607328  
P.E.C. [paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it](mailto:paolino.bonavita@avvocatiavellinopec.it)  
e-mail: [paolinobonavita@libero.it](mailto:paolinobonavita@libero.it)



Quindici, 23/09/2024

Avv. Paolino Bonavita

*f.to digitalmente*

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART 151 C.P.C.**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria d'Istituto per il triennio 2024/2027 del Personale A.T.A. profilo professionale Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico in cui il ricorrente risulta inserito e che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, si rende necessario; rilevato che la notifica del presente ricorso e l'emanando decreto di fissazione dell'udienza risulterebbe oltremodo difficoltosa, in ragione del notevole numero dei litisconsorti/contro interessati (identificati nei soggetti che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso) nonché della non agevole individuazione degli stessi e dei loro indirizzi di residenza,

**si chiede**

al Giudice adito, ai sensi dell'art. 150 e ss. c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e del emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale del Miur, <http://www.miur.gov.it/web/guest/home> e/o sul sito dell'U.S.R. e/o con altra modalità ritenuta idonea dal Giudice del Lavoro adito, stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Quindici, 23/09/2024

Avv. Paolino Bonavita

*f.to digitalmente*

